

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1922

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CORATO, BECCELLI, LISI, SCALONE,
XIUMÈ, MONTELEONE e BUCCIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1995

**Disciplina di nuovi compiti e provvedimenti urgenti relativi
ai commessi giudiziari dipendenti dal Ministero di grazia e
giustizia**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova giustificazione, in primo luogo, nei compiti che attualmente svolgono i commessi giudiziari, che sono regolati dal regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, Part II, concernente l'Ordinamento del personale degli uscieri giudiziari (articoli 157 e seguenti). Solo alcuni di tali compiti si rivengono nell'elenco dei profili professionali identificati della Commissione paritetica ex articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e in particolare il profilo professionale n. 24 - «Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» della III qualifica funzionale di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Altri compiti si rinvencono nel profilo professionale n. 22 - «Addetto ai servizi di portierato e custodia», IV qualifica funzionale, e nel profilo professionale n. 5 - «Coadiutore», IV qualifica funzionale. L'Ordinamento del personale degli uscieri giudiziari necessita di revisione specificatamente in ordine alle mansioni svolte e al grave rischio sopportato dai medesimi.

I commessi giudiziari svolgono attualmente compiti di vigilanza su beni e impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme e precise disposizioni relative ai sistemi di allarme; sono addetti alle anticamere del giudice e del pubblico ministero; vigilano sull'accesso del pubblico e lo regolano; vigilano sui mezzi meccanici nel complesso edilizio; comunicano eventuali incidenti o danni e durante il servizio eseguono materialmente controlli ed ispezioni su persone o cose se disposte dalle autorità competenti.

A tale personale va riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio, anche per alleggerire le forze dell'ordine, dal momento che deve anche occuparsi della chiamata dei testi e degli imputati in udienza.

I commessi giudiziari provvedono a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento e preparazione della corrispondenza di plichi e materiali. Sono addetti allo sportello e alle segreterie di sicurezza. Eseguono anche incarichi del giudice e del pubblico ministero attinenti ai loro compiti all'esterno del luogo di lavoro. Provvedono all'apertura e alla chiusura degli uffici giudiziari. Se in possesso dei requisiti prescritti (Regolamento di attuazione dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e articolo 1 del decreto 24 marzo 1994, n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1994), svolgono il loro servizio con porto d'armi.

Questo personale è stato anche riconosciuto personale esposto a grave rischio dal Ministro dell'interno con decreto 24 marzo 1994, n. 371.

La presente proposta prevede che i commessi giudiziari passino alla IV qualifica funzionale, anche in soprannumero, e che il commesso con quindici anni di anzianità consegua la qualifica di commesso capo (V qualifica funzionale) con l'obbligo di regolare e sorvegliare anche l'andamento del servizio.

I commessi giudiziari non hanno niente a che vedere con il rimanente personale dei Ministeri per la tipologia del lavoro svolto insieme ai magistrati.

Si chiede, pertanto, un ampio consenso e l'approvazione del disegno di legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il personale appartenente alla III qualifica funzionale, dipendente dall'Amministrazione della giustizia, in servizio presso gli uffici del pubblico ministero e le cancellerie giudiziarie, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata in qualità di personale esposto a grave rischio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 2.

1. Nel caso di dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, il profilo professionale n. 24 - «Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» della III qualifica funzionale di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è inserito tra i profili professionali della IV qualifica funzionale e la relativa denominazione è sostituita dalla seguente: «Ausiliario giudiziario del pubblico ministero e del giudice».

Art. 3.

1. I commessi giudiziari inquadrati nella IV qualifica funzionale con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di commesso capo, V qualifica funzionale; ad essi è, altresì, demandato il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio.

Art. 4.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero ed alle cancellerie giudiziarie, ossia ai commessi giudiziari e ai

conducenti di automezzi speciali, si applica durante il servizio ed a tutti gli effetti l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.